



COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA DI TRENTO

BANDO CONCORSO DI PROGETTAZIONE NELLE FORME DELLA PROCEDURA APERTA PER LA "CASA DELLA CULTURA – PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LASINO"

Approvato con D.G.C. n 242 del 20.12.2022, modificato con D.G.C. n. 16 del 30.01.2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE/COMMISSARIO e/o SEGRETARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50 s.m.i.

Il/la sottoscritto/a Michela FAVERO
nato a PADOVA il 16.06.62
residente a TRENTO, via Cuigi de Campi, 6

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

ai fini della nomina quale componente della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in relazione alla procedura di cui all'oggetto, con la presente:

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra, in qualità di

- ☒ Presidente
☐ Commissario
☐ Segretario

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 :

- 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
- 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'ente committente nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;

4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario/presidente/segretario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;

6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e al Comune di Madruzzo e ad astenersi dalla funzione.

8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

9) di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

10) di essere informato/a che la presente dichiarazione ed il proprio *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito SICOPAT ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 216, comma 12 "(Disposizioni transitorie e di coordinamento)" del D.Lgs. n. 50/2016

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

Art. 51 Codice di procedura civile "Astensione del giudice":

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*

Art. 21 - Composizione delle commissioni tecniche - L.P. n. 2/2016 e s.m.

- 1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.*
- 2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.*
- 3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.*
- 4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.*
- 5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.*
- 6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.*
- 6 bis. omissis (abrogato)*
- 6 ter. omissis (abrogato)*

Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679

I dati sopra riportati saranno utilizzati nell'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza.

Titolare del trattamento è il Comune di Madruzzo, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Madruzzo.

Allega il proprio curriculum vitae

data 17/04/23



Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell'art. 38 T.U., previa identificazione a mezzo di conoscenza personale in data _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio segreteria via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.